



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9663 del 2014, proposto da:  
Chiara M., Francesco Maria Z., Viviana B., Federica R., Marcello A., Annalisa C.,  
Emilio A., Nicola S., Antonio V., Grazia P., Teresa I., Rosaria B., Marcello C.,  
Alice A., Andrea B., Maria C., Dario Di B., Andrea R., Sebastian Danilo Di B.,  
Claudia V., Giovanna C., Giovanni C., Andrea Di G., Maria Filomena L.,  
Giovanna C., Giuseppe T., Silvia M., Teresa R., Vincenzo L., Valeria Z., Maria  
Francesca F., Mariarosaria G., Pierandrea L., Elena P., Federica D., Roberto L.,  
Anna M., Davide S., Viola A., Antonio Di C., M. C., Marina O., Valentina B.,  
Andrea S., Francesco C., Angela C. T., Iolanda N., Domenico C., (Omissi)  
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele B. e Santi D., con domicilio eletto presso  
Studio Legale B. & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,  
II Università degli Studi di Napoli,  
Università degli Studi di Bari,

Cineca,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

F. L., D. Alessandro, P. Mirta, D'A. Alessandro, D'A. Anna e Di G. Gino;

*per l'annullamento*

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimiate;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 4307 dell'11 settembre 2014, di accoglimento della domanda cautelare di ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, presso le Università di interesse;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015;

Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4307 dell'11 settembre 2014 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare ed ha ordinato all'amministrazione di disporre l'ammissione con riserva e in soprannumero dei ricorrenti;

Considerato che, in occasione della trattazione di merito della causa, i ricorrenti hanno reso noto al collegio di essere stati immatricolati con riserva al corso di laurea in medicina presso le Università di loro interesse, che frequentano regolarmente;

Preso atto che i ricorrenti chiedono che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente;

Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto “la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (tra le molte, si leggano Cons. Stato, quarta sezione, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; T.A.R. Lazio, Roma, prima sezione, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224, T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza bis, n. 7327 del 12 marzo 2015; T.A.R. Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, quarta sezione, n. 22318 del 3 novembre 2010);

Ritenuto che l'esito in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, ferma restando l'immatricolazione in soprannumero dei ricorrenti nel corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)